



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 10 ottobre 2023 n.145**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 10, primo comma, della Legge 20 novembre 2001 n.120;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.27 adottata nella seduta del 3 ottobre 2023;  
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,  
della Legge Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **MODIFICHE ALLA LEGGE 20 NOVEMBRE 2001 N. 120 “ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER I SERVIZI PUBBLICI” E SUCCESSIVE MODIFICHE**

### **Articolo Unico**

1. La lettera g), del secondo comma, dell'articolo 7 della Legge 20 novembre 2001 n.120, così come modificato dal Decreto Delegato 3 luglio 2008 n.99, è così sostituita:

“g) stabilisce le tariffe dei singoli servizi, principalmente sulla base dei seguenti criteri di analisi:

- 1) tasso di variazione medio annuo di svalutazione monetaria riferito ai dodici mesi precedenti;
- 2) recupero di produttività, predeterminato in entità percentuale sui costi operativi, riferito ad un arco temporale da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
- 3) verifica dell'attuazione degli investimenti programmati e degli effetti sui costi d'esercizio;
- 4) recupero di qualità del servizio, rispetto a standard predeterminati, riferito ad un arco temporale di cinque anni;
- 5) valutazione dei costi derivanti dal verificarsi di eventi imprevedibili ed eccezionali, nonché da mutamenti delle norme di legge.

Le variazioni tariffarie sono disposte su richiesta documentata di aggiornamento che il soggetto esercente il servizio trasmette. L'Autorità stabilisce le tariffe aggiornate nel termine di trenta giorni dal ricevimento della predetta richiesta; tale termine può essere prorogato di ulteriori quindici giorni nei casi in cui vi sia la necessità di acquisire notizie o disporre approfondimenti di carattere documentale. Le tariffe aggiornate dall'Autorità entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla determinazione delle stesse salvo se diversamente stabilito. Solo per i servizi di fornitura del gas naturale e dell'energia elettrica, nel caso in cui siano già state definite da parte dell'Autorità tariffe indicizzate a prezzi di mercato, gli utenti non domestici con consumi uguali o superiori a 1 GWh/anno per l'energia elettrica e 100.000 Sm<sup>3</sup>/anno per

il gas naturale possono richiedere all'esercente una proposta di tariffa fissa per la sola componente materia prima ed energia, al netto dello spread, e mantenendo invariata la componente fissa per la fornitura e distribuzione del gas naturale ed il corrispettivo potenza impegnata per la fornitura e distribuzione dell'energia elettrica. Su richiesta di tali utenti il soggetto esercente è tenuto a presentare nei mesi di novembre, febbraio, maggio, agosto un'offerta per la fornitura a prezzo fisso, con validità contrattuale di dodici mesi a decorrere rispettivamente dall'inizio del mese di gennaio, aprile, luglio, ottobre. Ogni tre mesi il soggetto esercente è tenuto a trasmettere all'Autorità:

- a) numero di contratti stipulati
- b) tariffe applicate
- c) volumi oggetto dei contratti stipulati
- d) eventuali condizioni accessorie previste dai contratti.

L'Autorità ha la facoltà di esprimere osservazioni e pareri sulla documentazione di cui sopra, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa.”.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 ottobre 2023/1723 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Filippo Tamagnini – Gaetano Troina*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Nicola Berti*

